

Al Presidente del Consiglio Comunale

## **Mozione sulla DGR n.169/2022: commissariamento della Fondazione “Città di Senigallia”**

Preso atto

- della DGR n. 169 del 28/2/2022 ad oggetto: “Art. 25 codice civile – Art. 5 DPR n. 361/2000. Fondazione “Città di Senigallia” – Residenza protetta per anziani. Nomina del Commissario Straordinario”;

Ritenuto che

- la DGR n. 169 del 28/2/2022 è stata assunta in evidente violazione sia delle disposizioni della legge regionale 26/2/2008 n. 5 e sia delle disposizioni del codice civile alle quali la legge regionale stessa rinvia;

- la Fondazione ‘Città di Senigallia’ è persona giuridica privata ed è stata costituita per trasformazione dell’I.P.A.B. Casa Protetta per Anziani ex art. 1 comma 2 L.R. 5/2008;

- l’art. 20 l.r. 5/2008 dispone al comma 1 che: “Le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente legge sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile”;

- l’art. 25 codice civile dispone, tra l’altro che “L’autorità governativa, rectius la Regione, ... può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”;

- nel caso di specie, non sussistono le condizioni previste dalla norma per lo scioglimento del CdA e la nomina di un commissario straordinario atteso che non risulta contestato, e neanche ipotizzato, che il CdA della Fondazione ‘Città di Senigallia’ abbia agito in difformità “dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge” anche perché dimissionario;

- in disparte neanche si comprende come sia possibile sciogliere un CdA le cui dimissioni ne avevano già comportato la decadenza ex art. 12 Statuto Fondazione;

Dato atto che

- non può in alcun modo rilevare, per giustificare l’adozione della DGR 169/2022, che “nel caso di specie, gli amministratori dimissionari hanno ravvisato una situazione di crisi

dell'ente, riconducibile ad asserite violazioni dello statuto, dei suoi scopi e della legge, poste in essere dai precedenti CdA”;

- invero, era il CdA della Fondazione eletto nella seduta del Consiglio Comunale della Città di Senigallia del 18/2/2021 che doveva provvedere a porre rimedio alla “crisi dell’Ente” tramite l’assunzione dei necessari provvedimenti anziché fuggire dalle proprie responsabilità con le dimissioni rassegnate nel successivo mese di agosto;

- all’esito della “resa” del CdA, il Consiglio Comunale di Senigallia doveva provvedere, ai sensi dello Statuto della Fondazione, alla nomina di altro CdA invece di adottare la deliberazione n. 101 del 08/11/2021;

- né si è mai visto sciogliere un CdA per fatti ed azioni, asseritamente pregiudizievoli, “posti in essere dai precedenti CdA”;

Considerato che

- neanche può giustificare l’adozione della DGR 169/2022 l’assunto secondo il quale “... il Consiglio comunale di Senigallia abbia motivatamente ravvisato l’impossibilità/inopportunità di provvedere alla nomina di un nuovo CdA in sostituzione di quello dimissionario”;

- né tantomeno può ritenersi che “appare necessario riportare la situazione nell’ambito del regolare regime di attività amministrativa, finalizzato al risanamento e al rilancio della gestione” in quanto proprio tali obiettivi dovevano essere perseguiti dal CdA dimissionario (organo di programmazione) ed attraverso il già nominato Presidente del CdA (organo di governo) ovvero altro CdA nominato tempestivamente dal Consiglio Comunale così come prevede lo Statuto della Fondazione all’art. 9;

Considerato, altresì che

- se risulta evidente, ed ancora di più dal documento istruttorio, che il CdA e soprattutto il suo Presidente non hanno saputo e/o voluto “riportare la situazione nell’ambito del regolare regime di attività amministrativa, finalizzato al risanamento e al rilancio della gestione” non si riesce veramente a comprendere come sia stato possibile nominare lo stesso Presidente inadempiente Commissario straordinario per di più con l’attribuzione di una consistente indennità per una posizione e funzione che in precedenza doveva essere invece esercitata, come in effetti era stata esercitata, a titolo gratuito;

- per tacere che detta indennità è stata posta a carico di una Fondazione con gravi “sofferenze finanziarie”, come riportato nella DGR 169/2022;

- la vigilanza di cui all’art. 20 l.r. 5/2008 non può e non deve essere acquiescenza ai desiderata del vigilato che in quanto persona giuridica non può e non deve mai sottrarsi ai suoi doveri;

Considerato, infine, che

- la DGR n. 169 del 28/2/2022 è stata adottata in evidente violazione dell'art. 20 legge regionale n. 5/2008 e dell'art. 25 codice civile, non potendo ritenersi – lo si ribadisce – che, contrariamente a quanto riportato nel documento istruttorio, sia legittimo procedere al “commissariamento temporaneo” solo come “mero rimedio a fronte di una condizione di grave e perdurante disfunzione della Fondazione” che di sicuro almeno dal 18/2/2021 è addebitabile al Presidente ed al CdA dimissionario ed il primo, a dispetto della sua incapacità nel ruolo, è stato addirittura nominato Commissario;

- nel caso di specie e sotto molteplici aspetti la violazione di legge è talmente evidente e macroscopica che si ritiene conseguenza di un errore che come tale deve essere però corretto;

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

- ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali per chiedere urgentemente alla Regione Marche la revoca della DGR n. 169 del 28/02/2022;

**Gruppi Consiliari PD-Diritti al Futuro-Vivi Senigallia**

**Margherita Angeletti  
Lorenzo Beccaceci  
Chantal Bompreszi  
Ludovica Giuliani  
Enrico Pergolesi  
Rodolfo Piazzai  
Dario Romano**